



COMUNE DI MATTINATA

PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 del 03-12-2020

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di dicembre, il Sindaco

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali n. 3 del 23/10/2020, n. 5 del 28/10/2020 e n. 7 del 18/11/2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6- bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTI, altresì:

- il Decreto legge n. 125 del 07.10.2020, con cui il Governo ha adottato nuove misure di contrasto ed ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato d'emergenza a seguito del progressivo rialzo della curva dei contagi;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 13.10.2020, con il quale sono state adottate urgenti misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 su tutto il territorio nazionale;

- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che introduce misure più restrittive a seconda della collocazione delle Regioni in una delle tre aree individuate (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ai differenti livelli di criticità definiti sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute del 30.04.2020, sentito il Comitato tecnico scientifico;

- l'Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020, che colloca la Regione Puglia in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre;

- l'Ordinanza del Ministero della salute, del 19 novembre 2020, che conferma la collocazione della Regione Puglia in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione), sino al 3 dicembre 2020;

-il Decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 contenente "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

- il Bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 03.12.2020;

ATTESO che in questo territorio, è in atto un evolversi epidemiologico del virus Covid-19, oggetto di forti attenzioni da parte delle Autorità Sanitarie e di prevenzione;

RAVVISATA la necessità di attivare adeguate misure in sede locale in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, al fine di scongiurare l'eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti e di definizione della cornice dei contagi a cura dei competenti organi della ASL;

PRESO ATTO dell'attuale ancora elevato numero di contagi nel territorio comunale di Mattinata e del numero ancora elevato delle persone in sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena in rapporto alla popolazione residente;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di adottare ulteriori e più restrittive misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 mediante la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole locali di ogni ordine e grado;

RITENUTO necessario incrementare tutte le azioni idonee ad evitare, per quanto sopra detto, la diffusione del Covid – 19 mediante l'applicazione di ulteriori misure restrittive;

RITENUTO pertanto di rinnovare fino al 23 dicembre 2020 l'Ordinanza R.G. n. 7 del 18.11.2020, che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole locali di ogni ordine e grado, sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori indicazioni;

ACCERTATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2000 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 de D L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in forza del quale i Sindaci non "potevano" adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al comma 1;

ORDINA

ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

l'Ordinanza sindacale n. 7 del 18.11.2020, in scadenza al 3 dicembre 2020, è rinnovata sino al 23 dicembre 2020, e pertanto è **disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole locali di ogni ordine e grado.**

COMUNICA

che le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio online del Comune di Mattinata e sino al 23 dicembre 2020, salvo ulteriori indicazioni.

AVVERTE

- che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Regione Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza secondo le modalità di legge con valore di notifica, comunicazione ed informazione per la Dirigente Scolastica;
- che alla presente ordinanza sia data la più ampia diffusione tramite tutti i canali informativi a disposizione dell'Ente;
- la trasmissione di copia della presente:
 - - alla Regione Puglia - Unità di Crisi per la gestione dell'emergenza;
 - - al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Foggia;
 - - alla Prefettura di Foggia;
 - - a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per la verifica e vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Il Sindaco
Dott. Bisceglia Michele

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ORDINANZE SINDACO
N. 8 del 03-12-2020

Reg. Gen. N.

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza:

- È stata affissa all'albo – on line del Comune con pubblicazione n. 1121, per quindici giorni consecutivi dal 03-12-2020 al 18-12-2020.
- È divenuta esecutiva il giorno 03-12-2020

Mattinata 03-12-2020

L'addetto alla pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.